

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 179

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Riordino dell'Agencia Spaziale Italiana (ASI)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 febbraio 2003)

—————



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Schema di decreto legislativo recante: Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.) 2660**

Relazione illustrativa

L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito delega al Governo a "razionalizzare e riordinare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".

L'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha inoltre delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, uno più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi del sopra menzionato articolo 11, comma 1 lettera d), richiamando i principi e criteri direttivi già indicati dallo stessa legge 59/1997.

In particolare, per quanto riguarda il riordino degli enti di ricerca, vanno richiamati:

- l'articolo 14, che consente la fusione, la soppressione o la trasformazione degli enti di ricerca, e l'accorpamento di strutture o entro strutture universitarie;
- l'articolo 18, che prevede il riordino degli enti secondo procedure di programmazione e di valutazione, evitando duplicazioni per i medesimi obiettivi, valorizzando l'autonomia e la professionalità dei ricercatori e la loro mobilità rispetto ad altri enti di ricerca, università, scuola e imprese.

In attuazione della delega originaria, sono stati emanati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

- il decreto legislativo 204/1999, che ha ridisegnato il sistema della ricerca;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il decreto legislativo 19/1999, che ha riordinato il CNR;
- il decreto legislativo 27/1999, che ha riordinato l'ASI;
- il decreto legislativo 296/1999, che ha riordinato l'INAF;
- il decreto legislativo 381/1999, che ha riordinato l'INGV.

In attuazione delle specifiche finalità stabilite dalla legge 137/2002 lo schema di decreto legislativo proposto, contemporaneamente ad altri due schemi recanti rispettivamente il riordino del CNR e dell'INAF, modifica ed integra il recente provvedimento di riordino dell'ASI.

La finalità perseguita con il riordino è essenzialmente quella di adeguare la missione e la struttura organizzativa dell'ASI al mutato contesto europeo, così da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee e internazionali. Va infatti sottolineato che il sesto programma quadro dell'Unione Europea prefigura la realizzazione di un sistema europeo della ricerca e concentra i finanziamenti su reti di centri di eccellenza e su programmi integrati a carattere interdisciplinare; e che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, recepiscono tali indicazioni a livello nazionale.

In particolare le linee guida forniscono le seguenti indicazioni:

1. la competitività e lo sviluppo sostenibile del Paese necessitano della capacità di innovazione endogena generabile con meccanismi di intreccio tra ricerca, innovazione e sviluppo e con la capacità di stimolare le sinergie tra soggetti pubblici e privati;
2. la necessità del completamento del processo di riforma del sistema della ricerca in Italia;
3. la necessità del riordinamento del sistema della ricerca pubblica, per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, attraverso la ridefinizione della propria strategia scientifica e tecnologica, realizzando strutture di eccellenza idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri, sviluppando la capacità innovativa del tessuto delle piccole e medie imprese, incentivando le relazioni tra scienza e impresa,





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

investendo nel capitale umano e valorizzando le sinergie con il territorio.

Per agevolare il conseguimento di tali obiettivi si è ritenuto di dotare l'ASI, così come gli altri enti riordinati, di strutture omogenee e di determinare i compiti e le funzioni degli organi in modo puntuale, per assicurare omogeneità ed equilibrio all'interno delle singole strutture la cui funzionalità viene assicurata con un assetto altamente manageriale, riservando peraltro alla componente scientifica la formulazione dei progetti e dei piani di attività.

Il riordino dell'ASI persegue l'obiettivo di ottimizzare l'attività di agenzia dell'ente per promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca applicata nel settore spaziale e aerospaziale, nonché di potenziare la presenza italiana nelle sedi internazionali e la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali .

In particolare, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27/99, viene meglio definita la competenza dell'ASI nel settore aerospaziale.

L'elemento caratterizzante dell'ASI è costituito dai settori tecnici che sono le unità organizzative che realizzano le attività di ricerca applicata nei settori di intervento dell'ente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire attraverso l'emanazione del provvedimento di riordino dell'ASI.

L'articolo 2 definisce le finalità dell'ente, riconoscendone la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia scientifica, finanziaria e contabile, ed introduce tra le finalità la realizzazione di corsi di dottorato in collaborazione con le università.

L'articolo 3 elenca le attività attraverso le quali l'ente concretizza in modo operativo i propri fini.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 4 determina gli organi di gestione dell'ente nel numero di quattro (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio tecnico scientifico e collegio dei revisori), mentre l'articolo 5 dispone l'articolazione delle strutture organizzative dello stesso, prevedendo in particolare la figura del direttore generale e dei settori tecnici.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono la composizione e le funzioni degli organi di gestione individuati nell'articolo 4 e rispettivamente, del presidente, del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti.

I successivi articoli 10, 11, 12 e 13 contengono disposizioni relative alla struttura organizzativa dell'ente, e alle sue articolazioni, dettagliando in particolare le funzioni del comitato di valutazione (art. 10), del direttore generale (art. 11) dei settori tecnici (art. 12).

In particolare, per quanto concerne il comitato di valutazione (art. 10), è previsto che esso provveda alla valutazione dei risultati della ricerca dell'ente, tenendo conto di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Si è ritenuto, pertanto, opportuno derogare la norma, contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che rimette allo stesso CIVR la determinazione dei criteri per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca. Ciò in quanto sembra più razionale ricondurre al Ministero, nell'ambito del suo potere di vigilanza, la competenza a stabilire criteri omogenei per la valutazione della ricerca, da adottare nell'ambito di tutto il sistema delle istituzioni pubbliche di ricerca, fermo restando l'apporto tecnico del CIVR, che su tali criteri è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 13 contiene disposizioni specifiche relative agli organi indicati nei precedenti articoli, disponendo che le incompatibilità con le diverse cariche sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Stabilisce altresì, le modalità per la determinazione di compensi e indennità di carica.

L'articolo 14 introduce i piani di attività dell'ente, della durata triennale e annuale e ne disciplina le modalità di approvazione riconoscendo all'agenzia la competenza di determinare, in autonomia, gli organici del personale.

Nell'articolo 15 sono indicate le entrate dell'ente, derivanti da contributi, da contratti o royalties o da ogni altra eventuale fonte.

L'articolo 16 stabilisce gli strumenti ai quali l'ASI può ricorrere, secondo criteri e modalità determinate con il regolamento di organizzazione e funzionamento, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'articolo 17 riconosce all'ASI l'autonomia di adottare propri regolamenti secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge 9.5.1989, n. 168, definendo i contenuti essenziali del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

L'articolo 18 prevede l'invio dei bilanci preventivi e consuntivi dell'ente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca confermando che il controllo da parte della Corte di Conti sul CNR, si esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14.1.1994, n. 20.

L'articolo 19 disciplina lo stato giuridico del personale dell'ente prevedendo che l'ASI attraverso il regolamento sul personale, stabilisca le procedure e le modalità di assunzione del personale di ricerca sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. E' prevista, altresì, entro determinati limiti percentuali, la possibilità di chiamata diretta di ricercatori e





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

tecnologi italiani e stranieri di elevata qualificazione professionale ed esperienza maturata in istituti di ricerca pubblici e privati, nonché la chiamata diretta di dirigenti e ricercatori in servizio presso università e pubbliche amministrazioni.

L'articolo 20, si riferisce al piano spaziale nazionale che deve essere approvato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo esame della commissione istituita presso il CIPE ai sensi del decreto legislativo 204/98.

L'articolo 21 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale esercitate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

L'articolo 22 prevede la ridefinizione delle tabelle organiche dell'ASI e dispone l'abrogazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 27, con cui l'agenzia era stata riordinata ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.



RIORDINO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (A.S.I.)

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti		4
Totale Dirigenti		4
Dirigente Tecnologo	I	18
I Tecnologo	II	54
Tecnologo	III	92
Totale Tecnologi		164
Funzionario di Amministrazione	IV	8
	V	7
Totale Funzionari di Amministrazione		15
C.T.E.R.	IV	11
	V	3
	VI	6
Totale C.T.E.R.		20
Collaboratore di Amministrazione	V	4
	VI	6
	VII	9
Totale Collaboratori di Amministrazione		19
Operatore Tecnico	VI	1
	VII	2
	VIII	2
Totale Operatori Tecnici		5
Operatore di Amministrazione	VII	3
	VIII	5
	IX	9
Totale Operatori di Amministrazione		17
Ausiliario Tecnico	VIII	1
	IX	3
	X	0
Totale Ausiliari Tecnici		4
Ausiliario di Amministrazione	IX	2
	X	
Totale Ausiliari di Amministrazione		2
TOTALE		250



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "RIORDINO
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA".**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento di riordino dell'ASI si inquadra in un complessivo e sistematico disegno di riforma degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, preordinato a costituire una rete di ricerca in cui ogni singolo ente o struttura è focalizzato su missioni e compiti specifici, eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze e procedendo alla soppressione e all'accorpamento di enti che svolgono attività analoghe o complementari, e favorendo lo snellimento e la semplificazione delle attività gestionali e amministrative. L'intervento di riordino, è altresì finalizzato ad una riqualificazione della spesa, dal momento che esso comporta una riduzione dei costi di funzionamento dell'intera rete degli enti, e consente conseguentemente di aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca rispetto a quella destinata a spese di amministrazione e generali.

I provvedimenti di riordino producono risparmi derivanti dalla riduzione del numero di organi, sia collegiali che individuali.

Per quanto riguarda l'ASI il risparmio deriva essenzialmente dalla soppressione del Comitato per le strategie industriali, composto da 6 membri.

Tale soppressione è in parte compensata da un potenziamento del Consiglio Scientifico che viene portato da 7 a 11 componenti, comunque con un risparmio di spesa pari alla differenza tra i 13 componenti attuali (Consiglio scientifico più Comitato per le strategie industriali) e gli 11 componenti del nuovo Consiglio scientifico. Quindi, dal momento che il compenso per ciascun membro dei due comitati è pari a 10.000 Euro in media l'anno, il risparmio previsto è pari a 20.000 euro l'anno, corrispondenti al mancato emolumento spettante ai tre componenti in meno ($2 \times 10.000 = 20.000$).

I suddetti emolumenti sono comprensivi degli oneri riflessi.

Il riordino consente, inoltre, di razionalizzare l'attuale struttura costituita da più servizi, ciascuno affidato ad un dirigente, che verranno accorpati nei due settori tecnici previsti. La razionalizzazione è inoltre favorita dalla possibilità di utilizzare il CIRA specie per il settore aerospaziale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

**RIORDINO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
(A.S.I.)**

3 FEBBRAIO 2003





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Legislativo

Riordino dell'agenzia spaziale italiana (A.S.I.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 27.

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del.....;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'agenzia spaziale italiana (A.S.I.), e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento al fine di ottimizzarne l'attività di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2 Finalità dell'Agenzia

1. L'agenzia spaziale italiana (A.S.I.) è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.

2. L'A.S.I. promuove e realizza sulla base di specifiche convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di cui al comma 1, anche con il coinvolgimento di imprese.

3. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'A.S.I. è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 Attività dell'A.S.I.

1. L'A.S.I.:

- a) predispone, sulla base del piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il piano spaziale nazionale e ne cura l'attuazione;
- b) sulla base degli indirizzi del Governo, **nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri**; partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali;
- c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri paesi, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri;
- d) promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo e coordinando appositi programmi; svolge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
- g) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- h) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale.
- i) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché collaborando con le università, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di dottorati di ricerca;
- k) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Art. 4
Organi**

1. Sono organi dell'A.S.I.:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il consiglio tecnico-scientifico;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Art. 5
Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa dell'A.S.I. è così composta:
 - a) direttore generale;
 - b) settori tecnici.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6 Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Esso:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente e formula la proposta del piano triennale e del piano annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- d) adotta provvedimenti di urgenza, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica, nei casi ed entro i limiti finanziari definiti con il regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
- e) partecipa ai lavori del consiglio dell'agenzia spaziale europea in rappresentanza del governo italiano.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/98, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti che può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'agenzia. Esso, su proposta del presidente:

- a) delibera il piano triennale e il piano annuale dell'agenzia e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) approva la relazione di accompagnamento al bilancio;
- d) delibera i regolamenti dell'agenzia e le procedure per le selezioni del personale e dei dirigenti;
- e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- f) nomina i componenti del consiglio tecnico-scientifico, i responsabili dei settori tecnici, i componenti del comitato di valutazione e il direttore generale;
- g) valuta i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'agenzia, previo parere del comitato di valutazione;
- h) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;
- i) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;
- l) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale di cui due componenti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un componente designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8 Consiglio tecnico-scientifico

1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'agenzia. Esso:

- a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano pluriennale e piano annuale e sui relativi aggiornamenti;
- b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello internazionale;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
- d) svolge attività di valutazione della fattibilità di progetti e programmi di ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;
- e) designa due dei componenti del comitato di valutazione.

2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da undici componenti, **scienziati italiani e stranieri di fama internazionale**, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., che eleggono al proprio interno il presidente, di cui quattro designati dal presidente medesimo, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministro delle comunicazioni e uno designato dal Ministro degli Affari Esteri. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, **iscritti al registro dei revisori contabili** di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente e i membro del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10 Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204**, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CIVR.
2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'agenzia, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui **due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa e uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane**. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni ed è eletto tra i componenti del comitato stesso.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 11 Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità di attuare le delibere del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti del presidente, di curare la gestione amministrativa, di coordinare e controllare la struttura organizzativa. Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Esso:

- a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'agenzia;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predisporre gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- d) propone al consiglio di amministrazione i responsabili dei settori tecnici.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, la cui durata deve coincidere con la scadenza del mandato del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 12 Settori tecnici

1. I settori tecnici sono le unità organizzative con le quali l'agenzia realizza le attività di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.
3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico è a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I responsabili dei settori tecnici durano in carica **cinque** anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13

Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia.
2. Il presidente e i responsabili dei settori tecnici, se professori universitari di ruolo, possono essere collocati in aspettativa, rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I compensi dei responsabili dei settori tecnici, del direttore generale e dei componenti del consiglio scientifico sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento ai criteri e parametri di cui al comma 3.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 14 Piani di attività

1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano spaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A.. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno successivo, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Il piano triennale e il piano annuale dell'ente, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorso 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze, della funzione pubblica e della difesa, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere.
4. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 15
Entrate dell'A.S.I.

1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:

- a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dai piani triennali;
- b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;
- c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
- d) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e il Ministro dell'economia e delle finanze, nella determinazione del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 16 Strumenti

1. L'A.S.I. responsabile del settore tecnico per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2) Per lo svolgimento delle attività nel settore aerospaziale, l'ASI si avvale anche della struttura organizzativa del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA s.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305, sulla base di apposita convenzione approvata dal MIUR.

3) L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al precedente comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 17 Regolamenti

1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, e in attuazione di quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. I regolamenti dell'ente sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi 60 giorni dalla ricezione dei regolamenti senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si intendono approvati. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento e il regolamento del personale sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

- a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento;
- b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici;
- c) definisce le regole per la partecipazione dell'agenzia in altri soggetti pubblici e privati.

4. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;
- e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

5. Il regolamento del personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per l'assunzione del personale e le relative forme contrattuali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 18

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'A.S.I. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 19 Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. L'A.S.I., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 6 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori, sentito il consiglio scientifico, l'A.S.I. può altresì assumere per chiamata diretta, dirigenti o ricercatori dipendenti da università o da altre amministrazioni pubbliche; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche.

3. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui alla lettera c), ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;

c) in relazione a singoli progetti e per la intera durata degli stessi, è consentita l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, di personale in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni, con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 20
Piano spaziale nazionale

1. Il Piano spaziale nazionale, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo esame della commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 21

Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con intese o accordi di programma con i ministeri degli esteri, della difesa, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e tutela del territorio, nonché con uno o più gruppi di lavoro cui partecipano le predette amministrazioni, il presidente dell'A.S.I. ed altri soggetti eventualmente interessati, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

- a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale ed internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con particolare riferimento alla ricerca, nonché in ordine alla predisposizione del Piano aerospaziale nazionale;
- b) supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
- c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e le attività delle predette amministrazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle attività produttive adottano, di concerto, specifici indirizzi per le ricadute di politica industriale dei programmi dell'A.S.I.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 22
(Norme finali)

1. Le dotazioni organiche dell'ASI sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.
2. Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 27, è abrogato.

\\mercuro\Workgroups\Ufficio Legislativo\PROV-LEG\Ricerca\Riordino Enti di ricerca\DECRETI LEGISLATIVI ENTASI del
30.1.2003.doc

